# COMUNE DI MANSUE'

PROVINCIA DI TREVISO

## ORDINANZA DEL SINDACO

## NUMERO 30 DEL 10/09/2025

| | |
|---|---|
| OGGETTO: | ORDINANZA PER LA LOTTA INTEGRATA AI CULICIDI IN AREE PRIVATE CON LA FINALITÀ DI PREVENIRE E CONTROLLARE LE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).- |

## IL SINDACO

Premesso che nell'ultimo ventennio, il territorio nazionale è stato interessato da episodi rilevanti di malattie trasmesse da vettori, tra cui: epidemie di Chikungunya nel 2007 e 2017, un focolaio autoctono di Dengue in Veneto nel 2020 e numerosi casi di West Nile Virus nella Regione Veneto nel 2018 e 2022. Inoltre, è stato evidenziato un aumento costante nel tempo, in Italia e in tutta Europa, di arbovirosi di importazione che possono generare focolai autoctoni di malattia, con il rischio di diffusione endemica;

Dato atto che tali eventi costituiscono una minaccia concreta per la salute pubblica e richiedono l'adozione di misure strutturate, continuative e coordinate nelle aree pubbliche e private di prevenzione e controllo;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale in materia di sorveglianza sanitaria e gestione dei casi, l'intervento prioritario per la riduzione del rischio è rappresentato dal controllo entomologico, con particolare riferimento alla lotta larvicida e alla rimozione dei focolai di sviluppo delle zanzare;

Dato atto, pertanto, della necessità di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da artropodi vettori, con particolare riferimento alla zanzara Tigre (Aedes albopictus) e alla zanzara Comune (Culex pipiens) - riconosciute responsabili della trasmissione di arbovirosi come Chikungunya, Dengue e West Nile Virus -, agendo capillarmente e simultaneamente su tutto il territorio comunale;

Considerato che per il periodo aprile – ottobre 2025 l'Amministrazione Comunale provvede attraverso ditta specializzata alla disinfestazione e derattizzazione del suolo pubblico, compresa l'esecuzione degli opportuni trattamenti periodici antilarvali contro le zanzare su caditoie - pozzetti stradali e nelle

pertinenze degli edifici comunali, e che risulta indispensabile attuare anche nelle aree private i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione delle zanzare;

Richiamata la DGRV n. 421/2025 e, in particolare, l'Allegato B, Appendice A - Principi per la stesura del Regolamento comunale per la lotta integrata ai culicidi in aree private, in cui viene evidenziato che:

- *"Il Regolamento, avente carattere generale, si rivolgerà in particolare a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possano crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza.*
- *Tra le misure di prevenzione e di contrasto declinate nel Regolamento comunale, dovranno essere considerate le seguenti prescrizioni:*
  - *Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;*
  - *Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;*
  - *Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;*
  - *Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;*
  - *Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;*
  - *Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;*
  - *Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;*
  - *Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;*
  - *Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;*
  - *I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi.*
- *Per quanto concerne i trattamenti adulticidi, i Regolamenti comunali dovranno tenere conto che:*
  - *I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale;*
  - *Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;*
  - *L'uso di impianti automatici è soggetto a:*
    - *Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;*
    - *Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;*
    - *Rispetto delle seguenti condizioni:*
    - *Trattamenti tra il crepuscolo e l'alba.*
    - *Allontanamento di persone e animali.*
    - *Chiusura di porte e finestre.*
    - *Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata.*
    - *Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri.*
    - *Copertura o lavaggio degli arredi da giardino.*
    - *Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio.*
    - *Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento."*

Vista la nota acquisita al prot. n. 7423 del 23/7/2025 con la quale, tra l'altro, l'Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana ha ricordato che in generale i Comuni devono provvedere a:

- *Informare la popolazione sulle azioni e sulle misure di prevenzione;*

- *Rafforzare gli interventi ordinari di disinfestazione larvicida nelle tombinature pubbliche, prevedendo ulteriori interventi larvicidi rispetto a quelli programmati, ove necessario, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione;*
- *Predisporre un'ordinanza che indica la necessità di eseguire interventi larvicidi anche nelle aree private, prevedendo verifiche a campione.*

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale di cui sopra, secondo quanto indicato dall'Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana, intervenire con la presente Ordinanza a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens);

Visto:
- il RD 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie;
- la L. 833/1978 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il DPR 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
- il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

Viste le deliberazioni regionali in materia (DGR n. 324/2006, DGR n. 174/2019, DGR n. 207/2020, DGR n. 12/2021, DGR n. 100/2022, DGR n. 389/2023, DGR n. 346/2024 e DGR n. 421/2025)

## ORDINA

a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possano crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:
1. Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
2. Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
3. Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
4. Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
5. Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
6. Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
7. Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
8. Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;

9. Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;
10. I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi;
11. I trattamenti dovranno essere annotati in un apposito registro da esibire su richiesta degli incaricati alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni.

## ORDINA ALTRESI' CHE

12. I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale;
13. Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;
14. L'uso di impianti automatici è soggetto a:
    - Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo (ALLEGATO A);
    - Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
    - Rispetto delle seguenti condizioni:
      - Trattamenti tra il crepuscolo e l'alba.
      - Allontanamento di persone e animali.
      - Chiusura di porte e finestre.
      - Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata.
      - Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri.
      - Copertura o lavaggio degli arredi da giardino.
      - Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio.
      - Affissione di avviso (ALLEGATO B) almeno 48 ore prima del trattamento.

## AVVERTE E DISPONE

Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

Che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che rimanga in vigore fino al 31/10/2025, salvo eventuale proroga se necessaria;

Che venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantire la più ampia divulgazione;

Che all'esecuzione sull'osservanza e vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, ed all'accertamento ed erogazione delle sanzioni amministrative, variabili da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, provvederanno per quanto di competenza il Comando Intercomunale di Polizia Locale, l'Azienda ULSS2 marca Trevigiana, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza saranno applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando Intercomunale di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Ulss2 Marca Trevigiana.

## AVVERTE inoltre che

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR del Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione di questa all'Albo Pretorio Comunale.

**IL SINDACO**

Dott. Leonio Milan

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mansuè ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*